

# consulenza societaria tributaria amministrativa

Dott. Rag. Luigi Testa

Dott. Rag. Carlo Alberto Tassini

Dott. Marco Cesare Rovida

Monza, gennaio 2024

## Circolare 01/2024

Nel presente documento si riassumono le principali novità tributarie ed amministrative introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 ed altre disposizioni emanate nell'ultima parte dell'anno 2023 o inizio 2024.

In assenza di interpretazioni ufficiali è possibile che le informazioni esposte in questo documento necessitino di ulteriori precisazioni o approfondimenti.

Nel titolo di ogni paragrafo è indicato l'articolo o il comma del provvedimento cui si riferisce.

Gli argomenti sono esposti in forma estremamente sintetica e dovranno essere affrontati individualmente in relazione alle casistiche personali.

Lo studio è a disposizione, su appuntamento, per esaminare ed approfondire eventuali tematiche di singolo interesse.

Questo documento è consultabile all'indirizzo <a href="https://www.studiotesta.eu/risorse-utili/circolari-di-studio">https://www.studiotesta.eu/risorse-utili/circolari-di-studio</a>.

Cordiali saluti.

#### Studiotesta Professionisti Associati

#### Sommario

Legge di Bilancio 2024 ( L. 30.12.2023, n. 213)	
Fringe benefit - Art. 1, cc. 16, 17	
Imposta sostitutiva sui premi di produttività - Art. 1, c. 18	2
Ripristino dell'aliquota Iva 10% su alcuni beni prima soggetti al 5% - Art. 1, cc. 45-46	
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, partecipazioni e titoli- Art. 1, cc. 52-53	2
Cedolare secca su contratti di locazione breve – Art. 1, c. 63	2
Plusvalenze per cessione di beni immobili oggetto di interventi da Superbonus - Art. 1, cc. 64-66	3
Cessione di beni da trasportarsi in bagagli per soggetti extra UE - Art. 1, c. 77	
Adeguamento del valore delle rimanenze iniziali di beni – Art. 1, cc. 78-84	3
Variazione catastale degli immobili oggetto di Superbonus - cc. 86-87	4
Ritenuta d'acconto su bonifici per fruire delle detrazioni fiscali - c. 88	Δ
Ritenuta su provvigioni degli agenti di assicurazione - cc. 89-90	Δ
Aliquote Ivie e Ivafe - c. 91	Δ
Atti che comportano la costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari - c. 92, lett. a), b)	4
Cessione di metalli preziosi - c. 92, lett. c)	
Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni - c. 94	4
Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro - cc. 94-96	5
Termine iniziale per compensazioni Inps e Inail - cc. 97-98	
Contrasto all'apertura di partite Iva fittizie - c. 99	5
Misure in materia di rischi catastrofali - cc. 101-111	5
Bonus asili nido - c. 177	
Proroga della detrazione per interventi per superamento di barriere architettoniche - Art. 1, c. 365	<i>6</i>
VARIE	
Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e trasmissione corrispettivi - D.L. 215/2023	<i>6</i>
Trasmissione semestrale dei dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria (STS) – L. 15 dicembre 2023, n. 191	<i>6</i>
Affitti brevi, codice CIN - L. 15 dicembre 2023, n. 191	
Riforma della detassazione per i lavoratori impatriati - D.Lgs. 209/2023	<del>7</del>
Decreto Riforma Irpef - D.Lgs. 216/2023	7
Super deduzione per assunzioni a tempo indeterminato -art. 4 D.lgs. 216/2023,	8
Tasso legale di interesse – 2,5% dal 2024 - D.M. Economia 29.11.2023	
Limitazione del bonus barriere architettoniche - D.L. 212/2023 art. 3.	
Bonus mobili, limite per l'anno 2024	8



# Legge di Bilancio 2024 (L. 30.12.2023, n. 213)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dal 1.01.2024.

# Fringe benefit - Art. 1, cc. 16, 17

Limitatamente al solo periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3, prima parte del 3° periodo Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, considerati fiscalmente a carico, il limite è elevato a 2.000 euro previa comunicazione al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

# Imposta sostitutiva sui premi di produttività - Art. 1, c. 18

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (art. 1, c. 182 L. 208/2015) è ridotta dal 10% al 5% .

# Ripristino dell'aliquota Iva 10% su alcuni beni prima soggetti al 5% - Art. 1, cc. 45-46

Dal 2024 non sono più soggetti all'aliquota Iva del 5%, ma all'aliquota del 10% le cessioni di:

- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso (v.d.ex 19.02);
- prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
- pannolini per bambini.

Inoltre, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 i pellet di cui al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 sono soggetti all'Iva con l'aliquota del 10%.

## Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, partecipazioni e titoli- Art. 1, cc. 52-53

Anche per il 2024 viene riproposta, a favore delle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) posseduti alla data del 1.01.2024.

La facoltà di rivalutare i costi di acquisto è mantenuta anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione assumendo il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese, con riferimento al mese di dicembre 2023.

In tutti i predetti casi il valore rideterminato è assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 16% rateizzabile fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.06.2024. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia, a cura di un professionista abilitato, devono essere effettuati entro il 30.06.2024.

## Cedolare secca su contratti di locazione breve - Art. 1, c. 63

Sui redditi derivanti dai contratti di locazione breve (di durata non superiore a 30 giorni) si applicano le disposizioni sulla cedolare secca per gli affitti (art. 3 D.Lgs. 23/2011), con l'aliquota del 26% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva.

L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare a scelta del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che, in caso di locazione breve per più di 4 unità immobiliari, scatta la natura imprenditoriale dell'attività con conseguente obbligo di apertura della P.IVA e tassazione ordinaria come reddito d'impresa. In caso di intervento di soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione

immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o sublocazione, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, questi soggettti opereranno, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta d'acconto del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario.

I medesimi soggetti non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i citati canoni o i corrispettivi ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,

adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione o, se extra UE, tramite un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 Dpr 600/1973.

# Plusvalenze per cessione di beni immobili oggetto di interventi da Superbonus - Art. 1, cc. 64-66

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione, costituiscono redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1 Tuir esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Di fatto, per fabbricati oggetto di superbonus del 110%, viene meno l'esclusione da tassazione prevista per le cessioni di immobili posseduti da almeno 5 anni.

Per tali immobili rientranti, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 si siano conclusi da non più di 5 anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione o sconto in fattura (di cui all'art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020

Qualora gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.

Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare, su opzione da esercitare in sede di rogito, l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 26% di cui all'art. 1, c. 496 L. 266/2005.

Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.01.2024.

## Cessione di beni da trasportarsi in bagagli per soggetti extra UE - Art. 1, c. 77

Scende da 154,94 euro a 70 euro il limite di acquisto di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima effettuabile senza pagamento dell'imposta (tax free shopping) da parte di soggetti privati domiciliati o residenti extra-UE. Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.02.2024.

## Adeguamento del valore delle rimanenze iniziali di beni - Art. 1, cc. 78-84

Gli esercenti attività d'impresa che adottano i principi contabili nazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 Tuir.

L'adeguamento può essere effettuato mediante

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

- a) dell'Iva, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione (cha sarà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale). L'aliquota media è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
- b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) e il valore eliminato.

<u>In caso di iscrizione di valori,</u> l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 e le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Il mancato pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

L'adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere ed i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.

La sanatoria non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1.01.2024.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'Irap.

## Variazione catastale degli immobili oggetto di Superbonus - cc. 86-87

Con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 (superbonus 110%), l'Agenzia delle Entrate verificherà se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e la dichiarazione di variazione dello stato dei beni (art. 1, cc. 1 e 2 D.Mef 19.04.1994 n. 701), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

## Ritenuta d'acconto su bonifici per fruire delle detrazioni fiscali - c. 88

Sale dall'8% all'11% la ritenuta a titolo di acconto operata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La disposizione si applica a decorrere dal giorno 1.03.2024.

## Ritenuta su provvigioni degli agenti di assicurazione - cc. 89-90

Dal giorno 1.04.2024 sono soggette a ritenuta d'acconto le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

## Aliquote Ivie e Ivafe - c. 91

Dal 2024 l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) sale dallo 0,76% all'1,06%. L'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999 da soggetti residenti (Ivafe) sale al 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024.

## Atti che comportano la costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari - c. 92, lett. a), b)

Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non sia previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

Sono redditi diversi ai sensi dell'art. 67 Tuir, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.

## Cessione di metalli preziosi - c. 92, lett. c)

Per le cessioni di metalli preziosi, nel calcolo dell'imponibile in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

Viene infatti eliminata la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi e quindi, dal 2024, se il contribuente non è in grado di documentare il costo di acquisto, l'ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito. Tali redditi prevedono la liquidazione nel modello di dichiarazione dei redditi dell'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.

# Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni - c. 94

I soggetti che intendono effettuare la compensazione nel modello F24, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento della medesima.

I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. La disposizione si applica a decorrere dal 1.07.2024.

# Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro - cc. 94-96

Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è preclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997) fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

## Termine iniziale per compensazioni Inps e Inail - cc. 97-98

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps può essere effettuata:

- a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Inps a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'Inps.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto

Con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione.

# Contrasto all'apertura di partite Iva fittizie - c. 99

In caso di notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, è necessario il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di 3 anni dalla data del rilascio e di importo non inferiore a 50.000 euro ex art. 35, c. 15-bis.2 Dpr 633/1972 per la richiesta di una nuova partita Iva.

Inoltre nei confronti dei contribuenti la cui partita IVA è stata chiusa d'ufficio è preclusa la compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi mediante modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva.

## Misure in materia di rischi catastrofali - cc. 101-111

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tenere conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

Con decreto del Ministro dell'Economia e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio, e possono essere aggiornati i valori.

In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni.

L'obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

Le disposizioni non si applicano alle imprese di cui all'art. 2135 c.c. (imprese agricole), per le quali resta fermo quanto stabilito dall'art. 1, cc. 515 e seguenti L. 234/2021 (Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità).

## Bonus asili nido - c. 177

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1.01.2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'art. 7 Dpcm 159/2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l'incremento del buono è elevato a 2.100 euro. Pertanto, in tali casi la misura del buono per la frequenza di asili nido, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, è pari a 3.600 euro (importo base 1.500 euro + incremento 2.100 euro).

## Proroga della detrazione per interventi per superamento di barriere architettoniche - Art. 1, c. 365

Le spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti sono detraibili se sostenute fino al 31/12/2025.

Ricordiamo che la detrazione è pari al 75% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Per poter fruire della detrazione, gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

# **VARIE**

# Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e trasmissione corrispettivi - D.L. 215/2023

Viene ulteriormente prorogato per tutto l'anno 2024 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante Sdl per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema STS.

Resta ovviamente la previsione che i medici, dentisti, strutture sanitarie etc. dovranno però emettere fatture elettroniche in caso di prestazioni rese a soggetti commerciali (non privati cittadini).

# Trasmissione semestrale dei dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria (STS) – L. 15 dicembre 2023, n. 191

E' stato abolito l'obbligo (sarebbe dovuto scattare al 1° gennaio 2024) di trasmissione giornaliera dei corrispettivi al sistema TS da parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/1972 e che sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie e veterinaria a tale detto sistema (es. farmacie, parafarmacie, ottici).

Permane quindi a regime la cadenza semestrale per la trasmissione dei dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

## Affitti brevi, codice CIN - L. 15 dicembre 2023, n. 191

La norma istituisce il Codice identificativo nazionale (Cin), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al citato ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale.

## Riforma della detassazione per i lavoratori impatriati - D.Lgs. 209/2023)

Il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/2023) riforma il regime speciale degli impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015) in riferimento ai benefici fiscali e ai requisiti di accesso.

L'agevolazione riguarda i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ed i cittadini non iscritti che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il triennio precedente al reimpatrio.

Altra novità è che l'agevolazione impatriati si applica esclusivamente a soggetti in possesso di requisiti di elevata qualificazione e specializzazione<sup>1</sup>, come definiti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007 (cfr. Circ. Agenzia Entrate n. 17/E/2017) che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2024 e che soddisfano i seguenti requisiti:

- il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti (in precedenza erano sufficienti 2 periodi di imposta) il trasferimento e si impegna a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno 5 anni (in precedenza erano sufficienti 2 periodi di imposta);
- l'attività lavorativa, dipendente, autonoma o esercizio di arte o professione intellettuale, sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato.

È prevista la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in continuità con quella estera, più precisamente: se la prestazione di lavoro, dopo il rientro in Italia, è effettuata con lo stesso datore di lavoro o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo del datore di lavoro estero, è richiesto un ulteriore requisito di permanenza estera:

- 6 periodi di imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto, oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo;
- 7 periodi di imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto, oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo.

L'agevolazione consiste in una detassazione ai fini Irpef del 50% (non più il 70%) del reddito imponibile prodotto in Italia per cinque periodi di imposta (entro il limite di reddito annuale pari a 600.000 euro), ossia nel periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi.

La misura del beneficio viene innalzata al 60% nel caso in cui il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minorenne ovvero nasca o venga adottato un minore nel corso del periodo di fruizione del regime agevolato. È necessario che il minore sia residente in Italia.

La detassazione in argomento si applica esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni; ne restano esclusi i redditi di impresa. Non è prevista la maggiorazione dell'agevolazione (detassazione al 90%) per i lavoratori impatriati che si trasferiscono nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui alla precedente disciplina. Le nuove regole si applicano ai contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dal 2024.

## Decreto Riforma Irpef - D.Lgs. 216/2023

Il decreto rivede completamente, anche se solo per l'anno 2024, le regole di calcolo di imposta, detrazioni e bonus integrativo per i lavoratori. Il provvedimento, in vigore per il 2024 prevede:

1 la rimodulazione degli scaglion i IRPEF:

23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;

35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

- 2 l'equiparazione della no tax area dei redditi di lavoro dipendente con quella dei redditi di pensione;
- 3 l'introduzione di una franchigia di 260 euro sulle detrazioni per coloro che conseguono redditi superiori a 50mila euro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I requisiti di elevata qualificazione o specializzazione si verificano nelle ipotesi di: • conseguimento di un titolo di istruzione superiore, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione Istat delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia • possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007, limitatamente all'esercizio delle professioni regolamentate in tale decreto.

Questo ultimo intervento consiste in una riduzione di 260 euro delle detrazioni fissate al 19% (escluse quelle relative alle spese sanitarie), di quelle inerenti alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici e di quelle relative ai premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi, fermi restando i vincoli già previsti per i contribuenti con redditi superiori a 120mila euro.

## Super deduzione per assunzioni a tempo indeterminato -art. 4 D.Lgs. 216/2023,

Per il solo anno 2024 è prevista una deduzione maggiorata per imprese e professionisti pari al 20% del minore importo tra costo della manodopera neoassunta a tempo indeterminato e l'incremento del costo del lavoro tra 2023 e 2024.

In caso di persone inserite in particolari categorie meritevoli di tutela<sup>2</sup>, spetta una ulteriore maggiorazione del costo deducibile nei limiti di un ulteriore 10%.

La super deduzione riguarda i titolari di reddito d'impresa (società di capitali, enti commerciali, società di persone e imprese individuali) e gli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta 2023 hanno esercitato l'attività per almeno 365 giorni.

La maggior deduzione si calcola applicando il 20% al minore tra i 2 seguenti elementi:

- costo 2024 dei neoassunti (retribuzione, contributi, quota Tfr, ecc.) determinato con le regole di imputazione temporale del datore di lavoro (competenza per le imprese e in contabilità ordinaria; cassa per i professionisti);
- incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico alla voce B.9, o pagato dai professionisti nell'esercizio 2024, rispetto al 2023; qualora tale elemento sia negativo, nessun beneficio si otterrà dalle nuove assunzioni.

## Tasso legale di interesse – 2,5% dal 2024 - D.M. Economia 29.11.2023

Dal primo gennaio 2024 il tasso degli interessi legali scende dal 5% al 2,5%.

## Limitazione del bonus barriere architettoniche - D.L. 212/2023 art. 3.

In tema di abbattimento delle barriere architettoniche è intervenuto il DL 212/2023 che ne limita la fruizione a decorrere dal 30 dicembre 2023.

Il bonus del 75% sulla eliminazione delle barriere architettoniche riguarda ora solo gli interventi aventi per oggetto " scale, rampe interne ed esterne agli edifici, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ", escludendo quindi infissi, pavimenti, servizi igienici e gli interventi di automazione degli impianti contenuti nel terzo comma dell'articolo 119 ter dl 34/2020.

I requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche "devono risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati ".

Il pagamento delle spese detraibili deve avvenire con il così detto bonifico parlante.

Per le spese sostenute dal 30/12/2023 non è più possibile effettuare le operazioni di sconto in fattura o di cessione del credito tranne che per le spese sostenute:

- A) da Condomìni per gli interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- B) persone fisiche per gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari alle seguenti contemporanee condizioni :
- che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà e che la stessa sia adibita ad abitazione principale.
- che abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro o alternativamente che nel nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità a sensi dell'art. 3 della legge 104/92.

Le restrizioni sopra riportate non si applicano alle spese che verranno sostenute per interventi per i quali prima del 30/12/2023:

- risulti presentata richiesta di titolo edilizio abilitativo, ove necessario;
- in assenza di obbligo alla richiesta di titolo abilitativo risultino già iniziati i lavori oppure sia stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

## Bonus mobili, limite per l'anno 2024

Per il 2024 torna a 5.000 euro (da 8.000 euro) la misura della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il bonus deve necessariamente essere collegato a una precedente pratica di ristrutturazione edilizia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> persone con disabilità; giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile (under 30); donne di qualsiasi età con almeno 2 figli minori; ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare